

COMMISSIONI RIUNITE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE (X) — AFFARI SOCIALI (XII)

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE MICHELE VISCARDI

INDICE

PAG.	pag.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Boato; Mancina ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4858);	3
Orciari ed altri: Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento (2291);	3, 11, 12, 13
Boato ed altri: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (2427);	8
Ceruti ed altri: Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto (2760);	8, 11, 12
Buffoni ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE (4014);	6
Strada ed altri: Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'at-	9, 12
tuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE 87/217 (4368).	11, 12
Viscardi Michele, <i>Presidente della X Commissione</i>	3, 11, 12, 13
Bertone Giuseppina (gruppo comunista-PDS)	8
Bortolami Benito Mario (gruppo DC), <i>Relatore per la X Commissione</i>	4, 11, 12
Ceruti Gianluigi (gruppo verde)	6
Fiandrotti Filippo (gruppo PSI)	9, 12
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	11, 12
Fronza Crepaz Lucia (gruppo DC), <i>Relatore per la XII Commissione</i>	3
Martinat Ugo (gruppo MSI-destra nazionale)	10
Montanari Fornari Nanda (gruppo comunista-PDS)	7
Strada Renato (gruppo comunista-PDS)	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario della X Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (4858); Orciari ed altri: Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento (2291); Boato ed altri: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (2427); Ceruti ed altri: Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto (2760); Buffoni ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE (4014); Strada ed altri: Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE 87/217 (4368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cumi-

netti ed altri; Libertini ed altri: « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto »; già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 24 maggio 1990; e dei deputati Orciari ed altri: « Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento »; Boato ed altri: « Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile »; Ceruti ed altri: « Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto »; Buffoni ed altri: « Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE »; Strada ed altri: « Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE 87/217 ».

Ricordo che nella seduta del 23 gennaio scorso, chiusa la discussione sulle linee generali, le Commissioni avevano deliberato la nomina di un Comitato ristretto, il quale ha elaborato un nuovo testo che ci verrà illustrato dai due relatori.

LUCIA FRONZA CREPAZ, *Relatore per la XII Commissione*. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, vorrei iniziare il mio intervento in modo non rituale, ringraziando i colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto per il difficile lavoro svolto con chiarezza ed unitarietà di intenti.

Ci troviamo di fronte ad un testo unificato che forse, su taluni aspetti, può suscitare alcune perplessità, ma nel complesso è capace di salvaguardare i principi cardine delineati in sede di discussione sulle linee generali. Il punto fondamentale, emerso anche dalle audizioni che le Commissioni hanno svolto, è rappresentato dall'individuazione dell'amianto quale materia pericolosa, della quale è necessario accelerare la dismissione.

Il nuovo testo risulta più chiaro ed agile rispetto a quello approvato dal Senato, pur non stravolgendone gli intenti. Per fare un esempio, cito il problema della dismissione, in riferimento al quale abbiamo cercato di individuare meglio la Commissione di cui all'articolo 4 che ha, tra gli altri, il compito di stabilire regole per la sicurezza dei materiali sostitutivi dell'amianto che, in ipotesi, potrebbero rivelarsi pericolosi quanto o più dell'amianto stesso.

Un altro aspetto che abbiamo tenuto presente — del quale avevamo già parlato — è quello della sperimentazione. Abbiamo cercato di evitare che la decoibentazione possa disperdere l'amianto nell'*habitat*.

Inoltre, con l'impegno di tutti, si è cercato di comprendere le ragioni delle forze sociali e delle imprese che saranno obbligate a chiudere. Abbiamo tentato di individuare meccanismi che, pur tenendo presente la pericolosità dell'amianto, considerino gli interessi di chi dovrà sopravvivere alla sua dismissione. Per esempio, ci siamo fatti carico (e ciò costituisce un contributo di chiarificazione rispetto al testo approvato dal Senato) dei problemi specifici della miniera di Balangero. Si tratta di una questione di cui non potevamo non tener conto, perché probabilmente è quello il luogo in cui si disperde la maggior quantità di amianto nell'ambiente.

Un altro particolare che desidero sottolineare è che, quando si è parlato degli ambienti di lavoro, si è sempre fatto riferimento anche alla zona circostante i luoghi strettamente interessati. Seguendo

questa filosofia, le nostre decisioni sono state sempre adottate, praticamente, all'unanimità, per cui speriamo che, con il contributo anche dei pareri positivi del Governo e delle Commissioni consultive competenti, si potrà giungere ad una rapida approvazione del testo, almeno da parte di questo ramo del Parlamento.

BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore per la X Commissione. Desidero aggiungere qualche riflessione a quelle svolte dalla collega Fronza Crepaz. Prima di tutto, però, voglio ringraziare i colleghi che hanno lavorato con impegno e con entusiasmo all'elaborazione del testo in esame. Ritengo si possa dire che abbiamo compiuto un'esperienza molto interessante, perché abbiamo sperimentato strade nuove della legislazione e, soprattutto, perché il testo trasmesso dal Senato aveva lasciato aperti quesiti ai quali noi abbiamo cercato di dare risposta.

Penso che complessivamente, effettuando un calcolo approssimativo, il testo che stiamo esaminando comporterà un costo di circa 250 miliardi di lire, forse 270. Personalmente, credo si tratti di un costo relativo e, in un certo senso, modesto, se si considera la vastità della problematica che viene affrontata per la cessazione dell'uso dell'amianto e, soprattutto, se si tiene conto che questo progetto di legge apre nuove frontiere anche sul piano della legislazione sociale. Ritengo, quindi, che il Parlamento debba aver presente con estrema lucidità il fatto che, se vogliamo risolvere con certezza problemi che incidono sulla salvaguardia della salute umana, il prezzo che gli interventi connessi comportano ha un'importanza relativa.

A mio avviso la proposta che sottoponiamo ai colleghi delle due Commissioni riunite è interessante soprattutto perché prende in considerazione quattro aspetti: l'aspetto sociale, l'aspetto economico, quello civile e quello ambientale. Sul piano sociale — aggiungerò soltanto poche parole a quanto già affermato dalla collega Fronza Crepaz —, riprendendo alcuni meccanismi della legge n. 153 del 1969

ed alcune indicazioni contenute nella normativa relativa ai lavoratori delle miniere, abbiamo impostato un determinato tipo di salvaguardia, in accordo anche con i suggerimenti emersi da parte dei sindacati. Abbiamo cercato di fornire un sostegno di natura economica e, vorrei dire, anche psicologica, a quelle maestranze che perderanno il loro lavoro, in seguito alla decisione di cessare la produzione dell'amianto.

Accanto a queste preoccupazioni, abbiamo preso in considerazione anche la possibilità che un'impresa volesse rimanere nel mercato, riconvertendo la sua struttura produttiva ed utilizzando le possibilità offerte dalla legge n. 46 del 1982; è inoltre prevista l'istituzione di un apposito fondo per la concessione di contributi alle imprese che utilizzano amianto e che intendono effettuare la riconversione reimpiegando la manodopera, quindi con l'impegno di non ricorrere alla cassa integrazione guadagni né ai prepensionamenti, sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali. Tale meccanismo dovrebbe essere frutto di una collaborazione tra il legislatore, l'imprenditoria, le maestranze e le forze sindacali che le rappresentano. Tutto ciò allo scopo di consentire che un fatto indubbiamente traumatico, come l'abbandono di un tipo di produzione che aveva anche prestigio a livello europeo, possa avverarsi senza indebolire l'imprenditoria.

Sul piano civile, ritengo che i meccanismi previsti a tutela dei lavoratori serviranno a salvaguardare alcuni diritti fondamentali, tenendo conto che sono stati proprio i lavoratori a pagare il prezzo più alto comportato dalla realizzazione di prodotti contenenti amianto, prezzo consistente in un grave rischio per la salute. Abbiamo quindi ritenuto che il premio minimo dovuto a costoro fosse quello di riconoscere il pericolo corso e di attribuire loro un vantaggio di tipo economico. Per i lavoratori occupati in imprese del settore i quali abbiano almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva è prevista la possibilità di richiedere il prepensionamento, godendo di una

maggiorazione di tale anzianità pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni stabilito dalla normativa vigente. Qualora venga documentata l'esposizione all'amianto per un determinato tempo, è inoltre stabilito che il relativo periodo contributivo venga calcolato con il coefficiente moltiplicatore dell'1,5.

Sul piano ambientale, è stata introdotta, per il risanamento della miniera di Balangero, l'idea di un accordo di programma, da concludersi tra i ministeri interessati, la regione Piemonte, la comunità montana di Valle di Lanza ed il comune di Balangero. Credo sia uno dei primi esperimenti di questo tipo di collaborazione volta ad una bonifica ambientale che, ovviamente, non interessa soltanto quello specifico comune, bensì una zona molto più vasta. Il relativo impegno viene assunto, per il 60 per cento, da parte dello Stato. Credo che quella di realizzare un accordo di programma sia una scelta coraggiosa che apre una strada di grande interesse, anche perché la stessa filosofia la ritroviamo nei cosiddetti sistemi di sicurezza che abbiamo cercato di porre in essere, nell'attività delle aziende che vogliono intraprendere questo tipo di bonifica, nonché nel piano di collaborazione che deve scattare, a livello regionale, con le USL che operano nel territorio e addirittura nell'aiuto che daremo alle regioni per la spedizione di macchinari specifici. Ciò perché il settore deve essere seguito con attenzione in quanto può rappresentare una sorta di prova generale degli interventi di risanamento dell'ambiente e dei luoghi di lavoro.

A ciò è collegato il problema relativo ai tempi di dismissione dell'estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Il tema è stato affrontato con serietà e lucidità ed è stato previsto che le suddette attività devono cessare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Per alcuni prodotti (guarnizioni, giunti, filtri), però, il termine ultimo di produzione è di due

anni. Ritengo che i termini indicati possano essere sufficienti per consentire per lo meno l'avvio dell'assestamento del settore.

La parte finale del provvedimento (articolo 15) riguarda le inadempienze da parte degli imprenditori, o di chi si trovi nella condizione di utilizzare l'amianto, e le conseguenti sanzioni.

Anche se il testo può apparire lacunoso, ritengo sia importante che su di esso si esprimano le Commissioni competenti, tenendo presente che il Comitato ristretto ha anche cercato di introdurre in esso una sorta di adeguamento automatico alle disposizioni CEE.

Mi auguro, pertanto, che le Commissioni di merito assumano, come testo base, quello unificato elaborato dal Comitato ristretto.

RENATO STRADA. Devo dare atto ai relatori della grande disponibilità a recepire le proposte migliorative avanzate dai vari gruppi. Il Comitato ristretto ha così potuto avviare un dialogo positivo, che ha consentito la predisposizione di un testo unificato, sul quale è possibile esprimere un giudizio sostanzialmente positivo. Ritengo, comunque, che il nuovo testo dovrà essere oggetto di ulteriori perfezionamenti.

Vorrei fosse chiaro che il gruppo comunista-PDS ritiene comunque importante che si giunga in tempi rapidi all'approvazione di un provvedimento sull'amianto, a prescindere da eventuali questioni di carattere finanziario.

Le modifiche che abbiamo intenzione di apportare al testo non ci impediscono oggi di esprimere su di esso un giudizio positivo. Pertanto condividiamo la proposta di assumere come testo base da inviare alle Commissioni competenti il testo predisposto dal Comitato ristretto.

Desidero però sottolineare che nel provvedimento definitivo dovremo delineare meglio i tempi differenziati di dismissione dell'amianto ed in particolare dovremo prevedere una fase, magari breve, nella quale il prodotto possa ancora essere immesso nel mercato.

Ci pare importante che sia stata prevista, per quanto riguarda la cava di Balangero, la conclusione di un apposito accordo di programma che permetterà di affrontare il tema della bonifica dell'area, con la possibilità di utilizzare i lavoratori della miniera.

Il nuovo testo è anche interessante dal punto di vista delle agevolazioni concesse per i prodotti alternativi, peraltro soggetti a controllo sotto l'aspetto della sicurezza ambientale e sanitaria. Viene, inoltre, affrontato il problema dello smaltimento sul posto del prodotto, in modo da impedirne la diffusione nell'ambiente.

Sotto l'aspetto sociale il nuovo testo contiene norme interessanti, che però necessitano di una rilettura. Mi riferisco, in particolare, al pensionamento anticipato (già previsto per la Olivetti) e al moltiplicatore di 1,5 per il computo dell'anzianità ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, coefficiente già utilizzato per i lavoratori di altri settori minerari.

Per concludere, ribadisco il giudizio positivo del gruppo comunista-PDS sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

GANLUIGI CERUTI. Anche io esprimo un giudizio sostanzialmente positivo sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e prendo atto dell'utile lavoro svolto. Tuttavia, devo rilevare che permangono alcune perplessità che si tradurranno in proposte di emendamento. Ritengo infatti inspiegabile che non si faccia coincidere, con l'entrata in vigore della legge, il termine di cessazione dell'attività dell'unica miniera del settore esistente in Italia, quella di Balangero, che oltretutto è già inattiva. Non riesco a capire la *ratio* di questa proroga. Analogamente, ritengo che dovrebbero essere rivisti i termini di decorrenza del divieto di importazione ed esportazione dei prodotti interessati, in quanto sono troppo ampi rispetto ai gravi danni cagionati dall'amianto.

Preannuncio, inoltre, che presenterò alcuni emendamenti sulla materia dei controlli, in quanto credo che accanto

alla competenza delle USL debba anche prevedersi la possibilità di controlli da parte del Ministero della sanità: abbiamo assistito, infatti, a moltissimi casi in cui, in materia sanitaria ed ambientale, le USL non hanno agito efficacemente, perché non avevano un'adeguata attrezzatura o perché non si sono dimostrate sufficientemente efficienti. Per tale motivo considero opportuno prevedere la possibilità di un controllo del ministero, magari sostitutivo in caso di inerzia protratta per un determinato periodo.

Infine, in materia di sanzioni vorrei attirare l'attenzione delle Commissioni sull'opportunità di introdurre anche la pena detentiva, quanto meno per le fattispecie più gravi. Quando è prevista soltanto l'ammenda, infatti, i contravventori possono chiedere di essere ammessi all'obblazione e questa non lascia alcun segno; addirittura, il pagamento delle ammende è previsto nei bilanci di alcune imprese: lo dico a ragion veduta, per l'esperienza che ho maturato, per esempio, in materia di cave. La sola sanzione dell'ammenda, insomma, non è affatto dissuasiva, bisogna assolutamente introdurre anche una pena detentiva ed alcune pene accessorie, discorso che svilupperò più puntualmente in seguito.

In conclusione, mi dichiaro favorevole all'adozione, quale base per la discussione, del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto ed alla sua trasmissione alle Commissioni competenti ad esprimere i prescritti pareri, salvo tornare successivamente alle modifiche migliorative cui ho accennato, che mi auguro possano essere fatte proprie dai relatori e dalle Commissioni.

NANDA MONTANARI FORNARI. Mi dichiaro favorevole alla proposta di assumere il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come base per la discussione, anche se ritengo che debbano essere apportate alcune modifiche che mi auguro possano essere introdotte prima di licenziare in via definitiva il testo, stante lo spirito di collaborazione che ha finora contraddistinto i nostri lavori.

Desidero in primo luogo esprimere un giudizio positivo sul fatto che finalmente, al contrario di quanto era previsto nel testo del Senato, viene fissata una data certa per la cessazione dell'estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione dell'amianto. Mi associo però alle considerazioni svolte dall'onorevole Strada, e sottolineate anche dal relatore Bortolami, in riferimento al divieto della commercializzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, fissato dall'articolo 1, comma 2, del presente testo « a far data da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Infatti, delle due, l'una: o tale divieto si riferisce alla commercializzazione delle materie prime, oppure francamente il termine di un anno non appare realistico, dato che si prevede come scadenza per la cessazione della produzione l'anno 1993.

Più incisive mi sembrano le misure previste per la prevenzione dei rischi da esposizione all'amianto durante tutte le fasi di lavorazione. Non voglio entrare nel merito di ogni singolo articolo, però mi sembra che negli articoli 10 e 12 siano state meglio definite le competenze degli uffici del servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi e delle opere di prevenzione che dovranno essere realizzate e per quanto concerne la costituzione di una rete di strutture di riferimento a livello regionale, vorrei sottolineare l'esigenza di un adeguamento dei servizi e dei presidi che dovranno provvedere ad effettuare interventi per molti aspetti inediti e non facili. Mi riferisco, per esempio, ai piani di bonifica, alla realizzazione di programmi e controlli di qualità, ad operazioni di monitoraggio ambientale, al trattamento dei rifiuti.

Allo scopo di dare una definizione corretta e puntuale al testo, ritengo che dovrebbero essere meglio precisate le disposizioni di cui all'articolo 7, che prevede la promozione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni,

di una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali e dei prodotti di cui alla presente legge. Sarebbe opportuno chiarire meglio le funzioni di tale conferenza in merito alle valutazioni di carattere igienico-sanitarie. Per quanto riguarda la costituzione di specifici archivi, la fissazione di requisiti standard per gli interventi di bonifica ed il controllo dei piani per rilevare la presenza di amianto, so bene che tutto ciò rientra nelle competenze delle regioni, che devono adottare appositi piani, tuttavia ritengo che la Conferenza Stato-regioni debba rappresentare un momento di verifica forte in questa direzione.

Prendo atto delle modifiche apportate all'articolo 13, recante alcune misure di sostegno per i lavoratori. Al Senato, se non ricordo male, si era previsto che i lavoratori interessati al prepensionamento potessero essere circa 280, mentre nel testo in esame tale numero è stato portato a 600 unità. Ritengo che sarebbe opportuno effettuare in proposito una verifica, mettendo a punto un censimento che ci consenta di conoscere il numero di tali dipendenti in modo preciso.

Vi è poi una materia che potrà essere affrontata con maggiore competenza da parte della Commissione lavoro, in relazione alla quale comunque ritengo di dover esprimere una mia preoccupazione: facciamo riferimento, per l'applicazione del coefficiente di 1,5, ad un periodo di 10 anni di esposizione all'amianto, od anche ad un periodo inferiore, per il solo tempo di provata esposizione. Fatta questa considerazione, dobbiamo tener conto del fatto che esistono grandi aziende, come l'Eternit o la cava di Balangero, fallite qualche tempo fa. In tali casi dovrebbero intervenire i liquidatori con le risorse residue, però possono esservi situazioni, come quella dell'Eternit, fallita all'inizio degli anni ottanta, per le quali sono necessarie norme apposite. In proposito va bene il riferimento alla legge n. 153 del 1969: lo stesso meccanismo è stato preso in considerazione per il settore siderurgico; però, in questo caso, do-

vremmo far salve le aziende in liquidazione, altrimenti ritengo che sarebbero necessarie alcune ulteriori precisazioni.

Concludo associandomi alle considerazioni svolte dai relatori e dal deputato Strada e ribadisco il giudizio positivo sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

GIUSEPPINA BERTONE. Credo si possa dire, in modo non retorico, che quello che ci accingiamo ad approvare è un provvedimento di civiltà che senz'altro rappresenta un passo avanti nel vivere sociale. Mi conferma in tale convinzione il fatto che, proprio in questi giorni, in un luogo non distante dalla miniera di Balangero, alcune cave di ghiaia sono state chiuse perché nel corso degli anni si è accumulata una rilevante nocività ambientale dovuta alla presenza di materiali contenenti amianto. Con il passare del tempo la situazione sanitaria è divenuta grave anche per la popolazione di Rivalta di Torino.

Questo fatto rappresenta un'ulteriore spinta a rendere efficace nel più breve tempo possibile il provvedimento, a cominciare dalla normativa concernente i controlli, che devono essere molto minuziosi per impedire che situazioni simili a quella che ho descritto possano ripetersi. Non dimentichiamo che il rischio può esistere al di là di qualunque previsione.

Ho apprezzato molto la sensibilità e la chiarezza di intenti con le quali i relatori hanno lavorato e li ringrazio anche per la loro disponibilità.

Credo di poter dire che il provvedimento è molto fermo nel sancire il divieto dell'uso e dell'estrazione dell'amianto; nello stesso tempo mi pare equilibrato — pur non essendo demagogico, né lassista — dal punto di vista dell'applicazione di tale divieto. Certamente sul versante dell'occupazione si aprono problemi gravi che abbiamo cercato di affrontare attraverso la riconversione industriale. In proposito, però, ritengo che sia necessario un ulteriore approfondimento, anche con il contributo che potrà darci la Commissione lavoro.

Probabilmente le sanzioni previste nel testo dovrebbero essere riconsiderate, e forse aggravate, ma non certamente, per quanto mi riguarda, inserendo sanzioni penali. Personalmente non credo molto nell'utilità di quest'ultima scelta: è inutile prevedere una norma quando si sa che non sarà rispettata. Perciò l'aggravio della sanzione dovrà riguardare l'aspetto economico ed amministrativo.

Concludo ribadendo la mia adesione al testo unificato, con la speranza che sia approvato al più presto possibile. Invito tutti i colleghi, nello spirito di collaborazione che ha contraddistinto i nostri lavori, a rivedere alcune questioni che appaiono non sufficientemente approfondite.

FILIPPO FIANDROTTI. A nome del gruppo socialista, esprimo parere favorevole al testo e apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto.

Ci troviamo di fronte ad una delle prime leggi di attuazione del principio di compatibilità ambientale delle attività produttive. Da un punto di vista generale, il provvedimento non solleva questioni insuperabili perché, a fronte della cessazione dell'attività produttiva di un intero settore, è previsto l'avvio dell'attività connessa ai prodotti sostitutivi dell'amianto, per i quali sappiamo che esistono brevetti soprattutto tedeschi ed americani, nonché un brevetto di una società italiana, che però ha ancora scarsa applicazione, quindi poteva esservi il pericolo di creare una situazione di favore per i produttori stranieri. Questa, però, non poteva essere considerata una questione decisiva, essendo anche una società produttrice italiana che, con determinate opportunità di sostegno e di finanziamento, poteva essere messa in condizioni di servire il mercato per evitare che si creasse una situazione di svantaggio per l'imprenditoria italiana.

Accanto all'importanza di questo esperimento ed alla necessità di realizzarlo al meglio, in modo da non pregiudicare la futura attività d'intervento in materia di compatibilità ambientale, vi erano anche

altre considerazioni, subordinate ma non di minore importanza. La prima è ovviamente quella della tutela dei dipendenti di aziende che, a vario titolo, operano nel settore dell'amianto, a partire dall'attività estrattiva fino alla produzione e commercializzazione di vari prodotti. Mi sembra che il provvedimento affronti piuttosto bene questo aspetto, sia prevedendo esplicitamente l'utilizzazione di questi lavoratori nell'attività di bonifica e di decoibentazione, sia ipotizzando la probabile riconversione delle imprese del settore attraverso l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge n. 46 del 1982 e dell'apposito fondo speciale la cui istituzione è disposta dall'articolo 14, comma 3 del presente testo. A queste norme si aggiunge la previsione, nell'articolo 13, di un pensionamento anticipato per cui sono disposte particolari condizioni di favore. Mi sembra, insomma, che la tutela dei lavoratori venga affrontata in maniera piuttosto compiuta, salvo un aspetto minore che, a tempo debito, costituirà oggetto di un mio emendamento. La questione è stata quindi oggetto della massima attenzione ed in particolare è stato considerato il problema specifico di Balangero e della zona circostante e di ciò ringrazio ancora i relatori ed i membri del Comitato ristretto.

Come ho già ricordato, a favore delle imprese che debbano dismettere la loro attività inerente all'amianto sono previsti due strumenti, gli incentivi di cui alla legge n. 46 del 1982 ed il fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto; però, tenendo conto del carattere di crisi generale che colpisce il settore forse sarebbe opportuno estendere ad esso l'applicazione della normativa creata per la crisi siderurgica. Pur trattandosi, in questo caso, dell'eliminazione di un intero settore di attività, certamente vi è un parallelo con l'ipotesi che il legislatore ha previsto nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che disciplina la facoltà di intervento della SPI con modalità che si stanno dimostrando piuttosto innovative e che quindi varrebbe la pena di estendere anche al settore in questione.

Per quanto riguarda i tempi, senza avere alcun intento dilatorio, ma facendo eco all'intervento della collega Bertone, voglio sottolineare che deve essere attentamente valutata l'opportunità di mettere insieme un'attività di indagine, accertamento ed intervento utilizzando strutture come le USL e le regioni, che non sono certo dei « mostri » di efficienza, per cui potrebbe dimostrarsi necessario un adattamento dei tempi previsti. In considerazione di ciò, bisognerebbe a mio avviso riflettere anche sulla possibilità che le sanzioni non vengano comminate automaticamente ed irreparabilmente, tenendo conto delle difficoltà che si incontreranno nell'attuare la legge in un anno. Sottopongo tale questione all'attenzione delle Commissioni, perché l'intervento del legislatore possa essere maggiormente aderente alla realtà dei fatti.

Vi era poi una questione che forse ora è stata superata e che avevamo già discusso in sede di Comitato ristretto. Mi riferisco alle limitazioni che il testo in esame troverebbe nella normativa comunitaria, la quale rimarrebbe superiore e quindi, secondo alcuni, impedirebbe che una legislazione nazionale possa stabilire il divieto di commercializzazione di un prodotto realizzato all'estero. Ritengo che in materia debba essere pronunciata una parola definitiva.

Vi è poi un'altra esigenza, ossia che i sostituti dell'amianto siano analizzati con molta attenzione, affinché non presentino essi stessi, magari per altri versi, situazioni di pericolosità. Vi è una procedura che deve portare all'acquisizione di tale certezza, però sappiamo che in queste materie la certezza non si consegue facilmente e richiede, in genere, tempi abbastanza lunghi. Il problema è però molto importante e non vorrei che per raggiungere rapidamente un risultato ci trovassimo poi a constatare di aver favorito la produzione di materiali altrettanto pericolosi.

Un altro aspetto che intendo sollevare riguarda la nostra volontà di evitare che dall'attività di decoibentazione derivi una speculazione, un *business* ingiustificato. È

chiaro, infatti, che l'attività di decoibentazione deve essere compiuta, ma con modalità e tempi e secondo criteri che consentano di impedire eventuali speculazioni. Vi è il rischio che il vantaggio economico sia anche collegato ai vincoli legislativi e alle sanzioni. È un aspetto questo che deve essere considerato con molta attenzione.

Inoltre, desidero sottolineare che all'articolo 12, commi 1 e 3, è previsto che il costo dell'attività di verifica della presenza di amianto e l'eventuale rimozione dei materiali che lo contengono sia a carico dei proprietari degli immobili. Non so esattamente quale possa essere il costo di tali operazioni, ma sicuramente, almeno in alcuni casi, è abbastanza elevato. D'altronde il proprietario dell'immobile si trova di fronte ad un fatto nuovo ed impreveduto del quale potrebbe non essere in grado di sopportare il costo.

Poiché il principio della decoibentazione è irrinunciabile, si potrebbero prevedere forme di defiscalizzazione a favore dei titolari degli immobili. Da ciò lo Stato non ricaverà uno svantaggio economico perché in ogni caso sarà avviata una attività dalla quale deriverà un introito, che potrà compensare lo sgravio concesso ai suddetti proprietari.

Per quanto riguarda l'articolo 13, concernente il pensionamento anticipato, mi riservo di presentare un emendamento.

Vorrei anche far rilevare ai colleghi che forse sarebbe meglio astenersi dall'introdurre nel testo innovazioni letterarie quale quella contenuta nel comma 1 dell'articolo 5, dove è citato il termine « innocuizzazione ».

In merito alle sanzioni, concordo con quanto affermato dal collega Ceruti, anche se ritengo che la collega Bertone abbia, in un certo senso, messo il dito nella piaga.

Mi riservo di intervenire ulteriormente sui singoli articoli del provvedimento.

Ugo MARTINAT. Esprimo, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, molte perplessità sul testo in esame non perché non riconosca la pericolosità dell'amianto,

ma perché si configura una normativa estremamente rigida che attiva, peraltro, la produzione e l'utilizzo di materiali sostitutivi dell'amianto sui cui rischi sanitari non è possibile riscontrare alcuna certezza.

Condivido, inoltre, la preoccupazione espressa dal collega Fiandrotti in merito al gravoso costo derivante ai proprietari degli immobili dagli obblighi previsti dal testo. Sono d'accordo, perciò, sull'ipotesi di prevedere un sistema di defiscalizzazione o detassazione di questi tipi di intervento.

Infine, per ciò che concerne le sanzioni, ritengo che sia necessario un aggravamento, prevedendo eventualmente anche sanzioni penali.

Per concludere, ribadisco forti riserve non sulla necessità di intervenire legislativamente, ma sui principi contenuti nel testo, troppo rigido e pesante e poco operativo, in particolare in considerazione del fatto che non esistono materiali realmente alternativi all'amianto.

BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore per la X Commissione. Abbiamo già preso in considerazione il problema degli enti locali che non avessero cespiti sufficienti per poter ovviare alla presenza di amianto in istituti pubblici quali scuole o asili nido. Forse non abbiamo tenuto conto della possibilità di intervenire sulla fiscalizzazione, perciò senz'altro possiamo accogliere il suggerimento del collega Fiandrotti. In proposito sarà necessario elaborare un emendamento, anche se temo che modificando il testo rischiamo di doverlo inviare di nuovo alle Commissioni competenti per il parere.

Comunque, chiedo una breve sospensione della seduta per consentire di introdurre nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto un'apposita previsione normativa.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Desidero esprimere una parola di apprezzamento per l'entusiasmo co-

struttivo dei relatori e dei componenti il Comitato ristretto.

Se il testo licenziato dal Senato rappresentava una risposta, anche provocatoria per certi aspetti, ai problemi del settore, il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto presenta profili innovativi e pone ulteriori questioni che occorre valutare con attenzione. D'altronde non poteva essere diversamente perché è la prima volta, almeno nell'esperienza del nostro paese, che si prevede legislativamente la ristrutturazione coatta di un settore produttivo. Emergono, quindi, aspetti e problemi inusitati ed inusuali che devono essere approfonditi. In questo quadro, il Governo si riserva di contribuire al processo di approfondimento del testo in ordine, soprattutto, a due questioni: da un lato, il meccanismo di relazioni industriali che si va ad inserire nella fase di dismissione di un settore produttivo; dall'altro, la difesa di un sistema di libera concorrenza all'interno del nuovo comparto che si configura. Per le motivazioni espresse, preannuncio che il Governo fornirà un suo contributo emendativo al testo già nella fase dell'esame che si svolgerà presso le Commissioni competenti ad esprimere i pareri.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del relatore per la X Commissione, onorevole Bortolami, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 17.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Do lettura della riformulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 3, proposta dal relatore: « Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili ed è deducibile ai fini IRPEF o IRPEG ». Indubbiamente, sarà difficile stabilire quali edifici effettueranno l'analisi, quanto costerà e come coprire le relative spese. Ogni minore entrata nel bilancio dello Stato necessita,

però, di una copertura, è quindi indispensabile inserire una previsione in tal senso: analizzeremo pertanto i profili di ammissibilità del sistema in collaborazione con la Commissione finanze e poi vedremo in che modo potrà essere individuata la copertura.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero fare alcune osservazioni in merito alla riformulazione dell'articolo 12 testé proposta, alla luce delle passate esperienze vissute da queste Commissioni in ordine a casi analoghi. Voglio ricordare, infatti, che in passato tali questioni non hanno reso più rapido l'iter del provvedimento cui si riferivano, anzi, hanno rappresentato un intralcio notevole. Ai fini di una conclusione più rapida dell'esame del testo in questa fase, potrebbe allora essere più saggio riservarsi di introdurre la modifica in questione in seguito, presentando un emendamento durante la discussione degli articoli: si tratterebbe, in questo caso, di un emendamento già in parte concordato preventivamente. Temo che, altrimenti, la risposta che riceverete da parte della Commissione finanze sarà negativa, per cui sarà poi più difficile tornare sull'argomento.

PRESIDENTE. L'esperienza del rappresentante del Governo lo induce a suggerirci di non integrare il testo, per favorire un iter più rapido nella fase di espressione dei pareri. Vorrei che i relatori esprimessero le loro valutazioni in proposito.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore per la X Commissione*. Le perplessità del rappresentante del Governo sono più che apprezzabili, signor presidente, però desidero osservare che non sarà possibile né oggi né domani quantificare le minori entrate per lo Stato che deriveranno dall'applicazione della norma in questione, anche perché, teoricamente, se è vero che vi è una minore entrata a causa di quella fiscalizzazione degli oneri, è altrettanto vero che ciò mette in moto un meccani-

simo per cui lo Stato incasserà il triplo di ciò che perderà. Poiché, però, i lavori non sono scaglionati negli anni di riferimento della legge (ossia il primo, il secondo ed il terzo anno) la deducibilità deve essere, quanto meno in linea di massima, rapportata all'anno finanziario cui si fa riferimento. Si tratta di un calcolo solo intuitivo, ma credo che sia impossibile per chiunque quantificare con esattezza tanto le entrate quanto le uscite. Comunque, dopo aver espresso la mia modesta opinione, mi rimetto all'esperienza dei colleghi.

FILIPPO FIANDROTTI. Insisto per l'inserimento, nel testo unificato, della proposta relativa alla deducibilità degli oneri a favore dei proprietari degli immobili; avendo la disposizione un valore di carattere generale, sapremmo in tal modo qual è il punto di vista dello Stato sulle iniziative di ristrutturazione.

In secondo luogo — come giustamente evidenziava l'onorevole Bortolami — dovremmo calcolare l'entità delle nuove e delle maggiori spese, secondo quanto prevede l'articolo 81 della Costituzione; intuitivamente, penso che si determinerebbe una situazione di pareggio e forse addirittura di attivo, come accade ogni volta che si dà l'avvio ad una certa attività. Le Commissioni competenti o il Ministero potranno, in base alle loro valutazioni, fornire una risposta sotto questo profilo, considerando anche gli anni entro cui la spesa verrà rimborsata; qualora si accertasse, per esempio, una situazione di pareggio nella misura dell'80 per cento, si potrebbe stabilire la deducibilità di tali oneri in quella stessa percentuale.

Considerati anche i tempi politici, ritengo che non sia legittimo oltre che opportuno « affibbiare » ai proprietari di immobili un'altra « scoppola ».

Mi sembra dunque che possiamo con tranquillità avviarci su questa strada.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere contrario su tale proposta.

PRESIDENTE. Do lettura del testo unificato elaborato in sede di Comitato ristretto:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio nonché per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e bonifica delle zone interessate dall'inquinamento da amianto, nonché per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione industriale e per il controllo sull'inquinamento.

2. A far data da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione e dalla commercializzazione dei prodotti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui alla tabella B allegata alla presente legge;

b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto libero o le-

gato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

c) rifiuti d'amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, in particolare provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperderlo nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

ART. 3.

(Valori limite).

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabile nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto e nei luoghi ove si effettuano bonifiche nonché negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto, nonché delle imprese o enti autorizzati alle attività di trasformazione e smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, non può superare il valore limite fissato dalle norme comunitarie. Gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto non possono superare il valore limite fissato dalle norme comunitarie.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento sono definiti dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, previsti dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983, previsti dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 212. Eventuali aggiornamenti o modifiche sono disposti, anche su proposta della Commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità.

TITOLO II

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
DEI PROBLEMI AMBIENTALI E DEI RISCHI
SANITARI CONNESSI ALL'USO
DELL'AMIANTO

ART. 4.

(Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'utilizzazione dell'amianto).

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'utilizzazione dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1990, n. 349;

o) un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato delegato.

ART. 5.

(Compiti della commissione).

1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:

a) ad acquisire i dati del censimento di cui all'articolo 10 delle unità produttive ove si utilizza amianto;

b) a predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica e degli altri operatori coinvolti;

c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti d'amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che li contengono, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università e del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi o alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;

f) ad individuare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche sugli interventi di bonifica, ivi compresa la innocuizzazione dell'amianto.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. La commissione redige rapporti annuali sulla stato di attuazione della presente legge e li trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 6.

(Norme di attuazione).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della com-

missione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che li contengono e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, sulla base dei rapporti annuali della commissione di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che li contengono non si applicano agli elementi costruttivi ed ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità.

ART. 7.

(Conferenza nazionale).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle università e dei centri di ricerca.

TITOLO III

TUTELA DELL'AMBIENTE
E DELLA SALUTE

ART. 8.

(Classificazione, imballaggio, etichettatura).

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che lo contengono sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e dal de-

creto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

ART. 9.

(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione industriale e sulle operazioni di smaltimento e bonifica).

1. Le imprese che utilizzano, direttamente o indirettamente, amianto nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione distinta anno per anno che indichi, anche con riferimento all'attività già svolta nell'ultimo quinquennio:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti;

d) le misure adottate o in via di adozione, ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1 e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti che trasmettono alle regioni ed al Ministero della sanità.

ART. 10.

(Piani regionali e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ATT. PROD.-AFF. SOC.) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1991

mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a) il censimento dei siti nei quali si è svolta l'attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi di dismissione dell'attività estrattiva dell'amianto e della relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è comunque condizionato alla frequenza di appositi corsi;

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1982, n. 215.

4. Il piano relativo alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano che non lo abbiano adottato ai sensi del comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro i successivi tre mesi dal termine di cui al comma 1.

ART. 11.

(Risanamento della miniera di Balangero).

1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un apposito accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanza e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato con la priorità di utilizzo dei lavoratori della miniera nelle attività di bonifica.

2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1991-1993 in ragione di lire 5 miliardi per il 1991, lire 5 miliardi per il 1992 e lire 20 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 30 miliardi nel triennio 1991-1993, di cui lire 5 miliardi per l'anno 1991, lire 5 miliardi per l'anno 1992 e lire 20 miliardi per l'anno 1993, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto ».

ART. 12.

(Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente).

1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l). Il costo delle relative operazioni è a carico dei proprietari degli immobili.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3, e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili ed è deducibile ai fini IRPEF e IRPEG.

4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce

con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale, già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h).

5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 10.

6. I rifiuti d'amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

TITOLO IV

MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

ART. 13.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato).

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. Con effetto fino a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1 o nelle imprese di cui al comma 1 in corso di dismissione o sottoposte a procedura fallimentare che abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, comma primo, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 153 del 1969 con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni se donne.

3. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di 600 unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.

4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della

facoltà di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro 30 giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 2, se posteriore. L'impresa entro 10 giorni della scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, comma primo, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori che documentino l'esposizione all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del prepensionamento è moltiplicato per il coefficiente di 1,5. Per i lavoratori che documentino l'esposizione all'amianto per periodi inferiori ai dieci anni il coefficiente moltiplicatore di 1,5 si applica, per il solo periodo di provata esposizione, per il computo dell'anzianità ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.

7. Ai dirigenti che possono far valere medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2, presso l'Istituto nazionale di Previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento di 60 anni, se uomini e 55 anni se donne.

8. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al 30 per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del 10 per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

9. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 8 è ridotto al 20 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

TITOLO V

INCENTIVI ALLE IMPRESE

ART. 14.

(Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione).

1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammessi, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.

3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il « Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto ».

4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria delle domande di finanziamento.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto per programmi di riconversione produttiva che prevedono la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera e alle im-

prese che utilizzano amianto, per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di finanziamento e quelli per la erogazione dei contributi.

7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al 10 per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.

8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi nel triennio 1991-1993 in ragione di lire 15 miliardi per il 1991, lire 15 miliardi per il 1992 e lire 20 miliardi per il 1993.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8 pari a lire 15 miliardi per il 1991, lire 15 miliardi per il 1992 e lire 20 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto ».

10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO VI

SANZIONI

ART. 15.

(Sanzioni).

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori

limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 o 4 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 pari a lire 1 miliardo per l'anno 1991, lire 1 miliardo per l'anno 1992 e lire 1 miliardo per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto ».

2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a

carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto ».

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992 agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di premiente interesse (rate ammortamento mutui) ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 2).

a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

TABELLA B

(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

Ai sensi della presente legge si intendono per « amianto » le seguenti sostanze:

a) crocidolite (amianto blu);

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ATT. PROD.-AFF. SOC.) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1991

- b) actinolite;
- c) antofillite;
- d) crisotilo (amianto di serpentino);
- e) grunerite di amianto (amosite);
- f) tremolite.

Propongo che sia scelto come base per la discussione il testo unificato delle proposte di legge di cui ho dato lettura.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Avverto quindi che il testo unificato sarà trasmesso alle Commissioni competenti affinché esprimano i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 29 maggio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO